

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 6 APRILE 1993

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 15/28

Statuto del Comune di Niardo (BS)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 12 ottobre 1991 e 18 gennaio 1992 con deliberazioni nn. 52 e 3.
Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 7 febbraio 1992 - n. 2818.

STATUTO**INDICE****Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI****Capo I
Elementi costitutivi**

- Art. 1 – Comune di Niardo
- Art. 2 – Territorio e sede comunale
- Art. 3 – Gonfalone e stemma
- Art. 4 – Albo pretorio

**Capo II
Finalità**

- Art. 5 – Finalità
- Art. 6 – Tutela della vita e della salute
- Art. 7 – Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale
- Art. 8 – Promozione della cultura, dello sport, del tempo libero e dell'istruzione
- Art. 9 – Politiche sociali
- Art. 10 – Assetto ed utilizzo del territorio
- Art. 11 – Sviluppo economico e giustizia fiscale
- Art. 12 – Partecipazione, decentramento, cooperazione
- Art. 13 – Servizi pubblici

**Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE****Capo I
Organi elettivi***Sezione I – Organi del Comune*

- Art. 14 – Organi elettivi

Sezione II – Consiglio Comunale

- Art. 15 – Consiglio Comunale
- Art. 16 – Funzioni di indirizzo
- Art. 17 – Il Consigliere Comunale
- Art. 18 – Prima adunanza
- Art. 19 – Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 20 – Pubblicità delle sedute
- Art. 21 – Gruppi Consiliari
- Art. 22 – Commissioni Consiliari
- Art. 23 – Commissioni speciali d'inchiesta
- Art. 24 – Regolamento consiliare

Sezione III – Giunta Comunale

- Art. 25 – Giunta Comunale
- Art. 26 – Composizione
- Art. 27 – Elezione del Sindaco e degli Assessori
- Art. 28 – Durata in carica – Surrogazioni
- Art. 29 – Revoca della Giunta Comunale
- Art. 30 – Revoca e decadenza dei singoli Assessori
- Art. 31 – Organizzazione della Giunta comunale
- Art. 32 – Attribuzioni della Giunta Comunale

Sezione IV – Deliberazioni

- Art. 33 – Adunanze e deliberazioni degli organi collegiali

Sezione V – Il Sindaco

- Art. 34 – Il Sindaco
- Art. 35 – Attribuzioni di amministrazione
- Art. 36 – Attribuzione di vigilanza
- Art. 37 – Attribuzioni di organizzazione

**Capo II
Organi amministrativi**

- Art. 38 – Principi e criteri direttivi
- Art. 39 – Personale

Art. 40 – Copertura di posti mediante contratto a tempo determinato

Art. 41 – Il Segretario Comunale

Art. 42 – Funzioni del Segretario

Art. 43 – Pareri

**Capo III
Servizi Comunali**

Art. 44 – Forme di gestione

**Capo IV
Enti e società a partecipazione comunale**

Art. 45 – Costituzione e partecipazione

Art. 46 – Principio di cooperazione

Art. 47 – Convenzioni

Art. 48 – Consorzi

Art. 49 – Costituzione e partecipazione

Art. 50 – Vigilanza e controlli

Art. 51 – Personale

**Titolo III
ORDINAMENTO FINANZIARIO**

Art. 52 – Autonomia finanziaria e potestà impositiva

Art. 53 – Finanza comunale

Art. 54 – Demanio e patrimonio

Art. 55 – Contratti

Art. 56 – Contabilità comunale: Il Bilancio

Art. 57 – Revisione economica finanziaria

Art. 58 – Controllo economico della gestione

Art. 59 – Tesoreria

**Titolo IV
ORDINAMENTO FUNZIONALE****Capo I
Istituti della partecipazione**

Art. 60 – Principi

Art. 61 – Istituti della partecipazione

Art. 62 – Libere forme associative

Art. 63 – Organismi decentrati di partecipazione e consultazione

Art. 64 – Istanze petizioni proposte

Art. 65 – Approvazione della proposta

Art. 66 – Referendum consultivo

**Capo II
Difensore Civico**

Art. 67 – Difensore Civico

Art. 68 – Modalità di intervento del difensore civico

Art. 69 – Rapporti con il Consiglio Comunale

Art. 70 – Indennità di funzione

**Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo**

Art. 71 – Partecipazione al procedimento amministrativo

**Capo IV
Diritto di Accesso e di Informazione**

Art. 72 – Pubblicità degli atti

Art. 73 – Diritto di accesso

**Capo V
Funzione Normativa**

Art. 74 – Potestà regolamentare

Art. 75 – Ambito di applicazione dei Regolamenti

Art. 76 – Procedimenti di formazione dei Regolamenti

Art. 77 – Ordinanze

**Capo VI
Efficacia e Revisione dello Statuto**

Art. 78 – Lo Statuto

Art. 79 – Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

- Art. 80 – Modalità per la revisione dello Statuto
 Art. 81 – Norme abrogative ex art. 64 legge 8 giugno 1990 n. 142
 Art. 82 – Applicazione del vigente ordinamento finanziario e contabile
 Art. 83 – Adozione dei regolamenti
 Art. 84 – Revisione dei Consorzi

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Capo I

Elementi costitutivi

Art. 1 – Comune di Niardo

1. Il Comune di Niardo è Ente locale territoriale autonomo che opera nell'ambito della unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo i principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle leggi in vigore.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, degli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

Art. 2 – Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Niardo è costituito dalle comunità e dai territori del centro e delle frazioni, storicamente riconosciute di Crist, Brendibusio e Gera.

2. Il territorio si estende per kmq. 22,41, confinanti con i comuni di Braone, Breno, Losine.

3. Il palazzo civico, sede municipale, è l'edificio nel quale si svolge l'attività amministrativa del Comune. In esso trovano sede l'ufficio del Sindaco, la sala di Giunta e di Consiglio nonché gli uffici comunali. Per un migliore servizio all'utenza delle frazioni si può prevedere l'apertura di una sezione staccata degli uffici comunali per le pratiche più semplici.

4. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune di Niardo definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

5. Il Comune può estendere gli interventi ai suoi cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Art. 3 – Gonfalone e Stemma

1. Lo stemma del Comune di Niardo è costituito in conformità al disegno allegato (omissis) e corrisponde alla seguente descrizione: campo di cielo, al S. Obizio a cavallo, rivolto, impugnante una spada con la punta all'ingiù, il tutto al naturale. Il cavallo passante su campagna di verde.

2. Il Gonfalone del Comune di Niardo è costituito da un drappo di colore verde, riccamente ornato di ricami d'argento con lo stemma al centro.

3. Stemma e Gonfalone sono adottati con deliberazione del Consiglio Comunale approvata con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. La riproduzione, anche parziale di tali simboli per fini non istituzionali è vietata.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi della loro concessione in uso ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

5. Non si esclude per talune circostanze o in taluni documenti particolari l'abbinamento dello Stemma del Comune di Niardo con quello della Comunità Montana di Valle Camonica.

Art. 4 – Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale, individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire ai cittadini l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione, assumendone la responsabilità.

Capo II Finalità

Art. 5 – Finalità

1. Il Comune di Niardo rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte ed alla gestione politica amministrativa della comunità.

2. Realizza le proprie finalità avvalendosi della programmazione, della pianificazione ed erogazione dei servizi concorrendo, per quanto di competenza, alla determinazione dei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana di Valle Camonica, del B.I.M. e di tutti gli altri soggetti pubblici o privati con cui venisse in contatto.

3. Il Comune di Niardo è parte integrante del territorio della Comunità Montana di Valle Camonica delle cui attività si fa promotore ed alla quale può delegare proprie funzioni.

4. Promuove altresì azioni che favoriscano il riconoscimento delle pari opportunità fra uomo e donna e che, assicurino pari dignità a tutti i cittadini e che tutelino i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà, per il superamento degli squilibri economici o sociali esistenti nella Comunità.

Art. 6 – Tutela della vita e della salute

1. Il Comune di Niardo concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita e alla salute, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla vecchiaia, venga tutelata in tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale e di tutela attiva delle persone anche con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato.

Art. 7 – Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale

1. Il Comune di Niardo adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, a proteggere la flora e la fauna, pur riconoscendo la caccia e la pesca in tutte le loro forme come tradizioni radicate e diffuse tra la popolazione e tutelando il diritto di ogni cittadino di potersi dedicare ad esse nel rispetto delle leggi vigenti.

2. Realizza e mette in atto piani per la difesa del suolo e del sottosuolo.

3. Opera al fine di eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

4. Individua e tutela il patrimonio linguistico, storico, artistico, culturale ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

5. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, an-

che nelle sue espressioni di lingua di costume e di tradizioni locali.

6. S'impegna a salvaguardare i diritti preesistenti della collettività su usi civici ed usanze, servitù di proprietà comunitarie.

Art. 8 – Promozione della cultura, dello sport, del tempo libero e dell'istruzione

1. Il Comune di Niardo promuove e sostiene manifestazioni d'arte e cultura, incoraggia e favorisce lo sport.

2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal Regolamento.

Art. 9 – Politiche sociali

1. Il Comune di Niardo riconosce il diritto alla partecipazione alla vita della società e delle istituzioni dei giovani e degli anziani, sia come singoli, sia nelle diverse formazioni aggregative, anche a carattere temporaneo.

2. Organizza la propria azione per l'adozione di interventi idonei volti a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità di ogni cittadino, con particolare riguardo ai giovani e agli anziani sul piano culturale, sociale, economico.

3. Favorisce e promuove l'associazionismo in tutte le sue forme, nella garanzia e nel rispetto della loro più completa autonomia culturale politica e religiosa.

4. Riconosce il valore dell'esperienza di vita degli anziani e l'assume come patrimonio proprio.

5. Riconosce e promuove, altresì, il valore educativo, formativo e sociale della famiglia all'interno della comunità, assumendo specifici interventi a difesa dei minori la cui situazione familiare risultasse precaria.

Art. 10 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune di Niardo promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel rispetto delle attività tradizionali dell'agricoltura, della pastorizia e dell'alpeggio, e nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali e artigianali, in sintonia con l'ambiente geografico. Vigila perché le trasformazioni, ristrutturazioni e restauri edilizi nonché l'urbanizzazione di nuove zone si attivi in modo organico ed armonioso con l'ambiente storico e naturale.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto dell'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dalla programmazione urbanistica.

4. Attua un sistema coordinato di traffico, viabilità e parcheggi, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Favorisce la costituzione di gruppi di cittadini volontari per il pronto intervento al verificarsi di pubbliche calamità, nel quadro della legislazione vigente.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali.

Art. 11 – Sviluppo economico e giustizia fiscale

1. Il Comune di Niardo coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'industria, con particolare riguardo alle attività proprie della zona.

3. Vigila sul territorio ed attua le iniziative consentite

dalla legge per combattere l'evasione fiscale e contributiva e per assicurare equità fiscale fra tutti i cittadini.

Art. 12 – Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune di Niardo realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Riconosce che presupposti della partecipazione sono:

a) l'istituzione di mezzi e strumenti idonei a conseguirla;

b) l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti com.li.

3. Stabilisce rapporti permanenti con i mezzi di comunicazione di massa.

4. Il Comune di Niardo, per rendere sempre più efficienti i servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni, con la Comunità Montana di Valle Camonica e con la Provincia.

Art. 13 – Servizi pubblici

1. Il Comune di Niardo nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune di Niardo, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente con criteri di economicità e di efficienza, può disporre:

a) la costituzione di aziende municipalizzate;

b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri enti, interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi.

3. Può prevedere la creazione di un'apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

4. Per tutte queste iniziative, il Comune di Niardo privilegerà il rapporto con la Comunità Montana di Valle Camonica e i Comuni vicini.

Titolo II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I Organi elettivi

Sezione I – Organi del Comune

Art. 14 – Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Sezione II – Consiglio Comunale

Art. 15 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo istituzionale del Comune ed è il rappresentante legittimo della volontà popolare in quanto viene eletto direttamente dal corpo elettorale comunale, ed a sua volta elegge, nel proprio seno, tanto la Giunta quanto il Sindaco.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione sono regolati dalla legge.

3. Alla data di adozione del presente Statuto, in relazione alle norme vigenti ed al dato demografico, il Consiglio Comunale di Niardo è costituito da quindici consiglieri.

4. Il Consiglio Comunale ha funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo con competenze deliberative relative ad alcuni atti fondamentali di cui all'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 16 – Funzioni di indirizzo

1. Il Consiglio comunale può stabilire, contestualmente agli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione e adottare inoltre risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale.

2. Il Consiglio comunale può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta comunale di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

3. Il Consiglio comunale può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

4. Il Consiglio comunale può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 17 – Il Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, ovvero non appena sarà esecutiva la deliberazione che verificherà le condizioni di eleggibilità da parte del Consiglio Comunale.

2. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

3. Il Consigliere Anziano è colui che ha ricevuto il maggior numero di voti.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere presso gli uffici, nonché presso le aziende del Comune e degli enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

6. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge e comunque alla riservatezza.

7. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

8. I Consiglieri comunali hanno diritto a richiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo la norma prevista dall'art. 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e secondo le modalità del regolamento consiliare.

9. I Consiglieri comunali hanno diritto di chiedere che le deliberazioni della Giunta vengano sottoposte al controllo di legittimità nei casi e nelle forme previste dall'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

10. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, di cui fanno parte.

11. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive o comunque a più della metà delle medesime in un anno, sono dichiarati decaduti.

12. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

13. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio nella prima riunione; esse hanno efficacia dal momento nel quale il consiglio comunale ne prende atto.

Art. 18 – Prima adunanza

1. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è convocata dal Consigliere Anziano entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima dalla seduta stessa. Tali giorni si intendono al netto del giorno della notifica e della seduta. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

2. L'adunanza è riservata alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli Assessori, secondo le norme vigenti.

3. Non si dà luogo a tale elezione se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.

Art. 19 – Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì di fissare la data e l'ordine del giorno dell'adunanza.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per la trattazione delle proposte di deliberazione di cui all'articolo 17/2° lettera b) del presente Statuto.

3. Il Consiglio può essere convocato anche:

a) per la deliberazione della Giunta Comunale, che in tal caso fissa, altresì, il giorno della seduta;

b) su richiesta motivata di un quinto dei consiglieri in carica contenente gli affari da trattare.

4. Nei casi di cui al comma precedente l'adunanza deve essere tenuta entro dieci giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, provvede il Prefetto, previa diffida, a norma dell'art. 36, comma 4 della Legge 142/90.

5. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, su iniziativa del Prefetto, nei casi stabiliti dalla legge e previa diffida.

Art. 20 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.

Art. 21 – Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Nella prima adunanza del Consiglio, subito dopo gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 2, del presente statuto, i Consiglieri primi eletti di ogni lista o gruppo politico comunicano al Sindaco i nominativi dei capigruppo consiliari, anche ai fini dell'espletamento dei compiti previsti all'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. È istituita la conferenza dei capi gruppo, le cui funzioni sono precisate dal regolamento consiliare.

4. Ai gruppi consiliari sono messi a disposizione idonei strumenti per svolgere compiutamente le loro funzioni.

Art. 22 – Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di apposite commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il regolamento disciplina la loro composizione, nonché competenza, le procedure, i limiti e le modalità di funzionamento.

3. Alle Commissioni possono essere attribuiti poteri consultivi anche sulle materie di competenza consiliare, ma è esclusa la attribuzione o la delega, da parte del Consiglio, di poteri deliberativi.

4. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni.

5. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori i funzionari dell'Ente ed i rappresentanti degli organismi associativi, delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 23 – Commissioni Speciali e di Inchiesta

1. Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni speciali e di inchiesta su argomenti di interesse pubblico e, comunque, strettamente connessi alla attività amministrativa del Comune.

2. Con la delibera istitutiva della Commissione speciale e di quella d'inchiesta, il Consiglio Comunale disciplina anche i compiti ed il loro funzionamento.

3. Un terzo dei Consiglieri assegnati può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 24 – Regolamento Consiliare

1. Un apposito regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale con particolare riguardo alle seguenti materie:

- a) la definizione delle sedute ordinarie e d'urgenza;
- b) le modalità di convocazione e di notifica dell'avviso;
- c) la presidenza delle sedute;
- d) la validità delle sedute e delle deliberazioni;
- e) modalità di svolgimento delle sedute;
- f) i procedimenti di approvazione degli atti;
- g) le sedute segrete;
- h) votazioni a scrutinio segreto;
- i) verbalizzazione e assistenza del segretario comunale;
- l) il funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo;
- m) il numero delle commissioni consiliari ed il loro funzionamento;
- n) i criteri per la convocazione su iniziativa dei consiglieri;
- o) interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- p) diritto di accesso agli atti ed alle informazioni;
- q) la partecipazione di esterni per relazioni e consulenze.

2. Il regolamento ed ogni sua successiva variazione o modificazione sono approvati a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.

Sezione III – Giunta Comunale

Art. 25 – Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 26 – Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da quattro Assessori.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

3. In aggiunta alle incompatibilità di cui al comma precedente non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado degli Assessori.

Art. 27 – Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio Co-

munale secondo le norme stabilite dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 28 – Durata in carica – Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

2. In caso di dimissioni, del Sindaco, o il verificarsi della mancanza di un numero di Assessori superiore alla metà si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta Comunale, secondo le modalità previste dall'articolo 28 del presente Statuto.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni e propone al Consiglio Comunale, nella stessa seduta, il nominativo del nuovo Assessore. L'elezione – da tenersi a scrutinio palese – avviene, nelle prime due votazioni, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, e, alla terza votazione, con la maggioranza semplice dei votanti.

Art. 29 – Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta Comunale non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta Comunale, deve contenere le motivazioni documentate della richiesta e le nuove linee politico – programmatiche, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. La mozione notificata, in via amministrativa, agli interessati è posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Consigliere Anziano.

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta da Consigliere Anziano.

8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alla discussione ed alla votazione.

9. L'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva comporta la proclamazione della nuova Giunta Comunale.

Art. 30 – Revoca e decadenza dei singoli Assessori

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) dimissioni
- b) revoca
- c) decadenza

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto.

3. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta formulata per iscritto dal Sindaco e notificata in via amministrativa all'interessato almeno dieci giorni prima della seduta, che ne preveda la trattazione.

4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando non siano intervenuti a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

5. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione in via amministrativa della proposta di decadenza all'Assessore delegato.

6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, a scrutinio palese, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 31 – Organizzazione della Giunta Comunale

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta Comunale, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

3. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.

4. Agli Assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega.

5. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

6. Il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori la funzione di Vice Sindaco, al fine di garantire la sua sostituzione in caso di assenza, impedimento o di vacanza della carica. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sono assunte da un Assessore preventivamente delegato.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni dei singoli Assessori e del Vice Sindaco, che possono essere modificate o revocate con provvedimento motivato.

8. Le modalità di funzionamento sono stabilite da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 32 – Attribuzioni della Giunta Comunale

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti che per loro natura devono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta comunale, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio Comunale i regolamenti;

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano disegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio Comunale, al Sindaco o al segretario e funzioni dirigenti;

c) approva i contratti d'opera;

d) elabora linee di indirizzo e predisposizione disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;

e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi della partecipazione;

f) elabora e propone al Consiglio Comunale criteri per la determinazione delle tariffe;

g) nomina Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

h) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e,

su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

i) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

l) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, sempre che non si tratti di beni immobili;

m) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio Comunale;

p) riferisce annualmente al Consiglio Comunale, in sede di approvazione del conto consuntivo, sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;

q) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La Giunta Comunale, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine di controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico di gestione, sentito il Collegio dei Revisori dei conti, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.

Sezione IV – Deliberazioni

Art. 33 – Adunanze e deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali sono convocati e presieduti dal Sindaco.

2. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati, arrotondata all'unità superiore, ed a maggioranza assoluta dei voti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

3. Le votazioni sono sempre espresse in forma palese ed in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Relativamente al Consiglio Comunale, quando la prima sia andata deserta per mancato raggiungimento del numero legale, alla seduta di seconda convocazione, che ha luogo in altro giorno, l'adunanza è valida con l'intervento di almeno quattro consiglieri.

5. Su invito motivato della Giunta Comunale, alle sue sedute possono partecipare, senza diritto al voto, i revisori dei conti.

6. Le sedute di Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

7. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

8. L'immediata eseguibilità delle delibere è adottata con voto espresso dalla maggioranza dei membri assegnati.

9. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal Segretario comunale e dal componente «anziano», ai sensi del presente Statuto.

Sezione V – Sindaco

Art. 34 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale

e, nei casi previsti dalla legge, esercita funzioni di Ufficiale di Governo. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e politica locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi dello Stato e dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il distintivo del Sindaco è la Fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra, in tutti i casi previsti dalla legge ed in ogni manifestazione pubblica, in cui sia chiamato a rappresentare il Comune.

Art. 35 – Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) rappresenta il Comune;

b) assicura l'unità di indirizzo ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune e della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonché all'espletamento delle funzioni Statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio Comunale;

e) ha facoltà di delega;

f) indice i comizi per i referendum consultivi comunali, promossi con deliberazione consiliare;

g) adotta ordinanze ordinarie e straordinarie;

h) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

i) emette provvedimenti in materia di occupazioni d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

l) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

m) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

n) adotta provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta Comunale e del Segretario Comunale;

o) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito della disciplina regionale;

p) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale

l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta Comunale;

q) rilascia attestati di notorietà pubblica e sottoscrive i contratti in assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto di altra figura direttiva ausiliaria del Segretario rogante;

r) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

s) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 36 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il Collegio dei Revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) è responsabile dei controlli sull'igiene e la salute pubblica.

Art. 37 – Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.

Capo II Organi Amministrativi

Art. 38 – Principi e Criteri Direttivi

1. Il Comune di Niardo organizza i propri servizi e gli uffici in maniera autonoma e coerente con la struttura del territorio, con le esigenze della popolazione, con gli obiettivi politici e sociali, decisi dal Consiglio Comunale.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione.

3. Informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, che competono agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, che spettano al Segretario Comunale, ai dirigenti ed ai responsabili di servizio.

4. Gli organi costituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze dei cittadini e degli interessati con sollecitudine e con tempestività, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e dal conseguente regolamento attuativo.

5. Il Comune di Niardo riconosce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo,

per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo di partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 39 – Personale

1. I dipendenti comunali sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi secondo i criteri di cui all'art. 41 del presente Statuto;
- d) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Ai responsabili dei settori funzionali compete la gestione amministrativa dei servizi cui sono preposti, secondo gli indirizzi della Giunta; essi svolgono le funzioni previste dal Regolamento, secondo le direttive del Segretario Comunale, della Giunta e del Sindaco; provvedono alla organizzazione e curano il funzionamento dei servizi da essi dipendenti e ne sono responsabili. I responsabili dei settori presiedono le gare e le commissioni per gli appalti, curano l'affidamento di fornitura e l'ordinazione delle spese; sottoscrivono gli atti di competenza del proprio settore, che la legge od i regolamenti non affidino al Sindaco od al Segretario Comunale.

I responsabili dei settori presiedono le commissioni di concorsi previste per l'assunzione del personale del Comune. Sottoscrivono gli atti ed i contratti del Comune; laddove non siano in servizio od in organico i responsabili dei settori, gli atti vengono firmati dal Segretario Comunale ed ove, questi sia Ufficiale Rogante, dal Sindaco o suo delegato.

5. Il dipendente comunale non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto d'interessi con l'Ente.

Art. 40 – Copertura di posti mediante contratto a tempo determinato

1. La copertura di posti può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata della Giunta Comunale, di diritto privato, secondo le prescrizioni del Regolamento.

2. La scelta del candidato alla copertura dei posti deve avvenire mediante idonea pubblicità e sulla base di curriculum professionali e di colloquio informativo.

3. Restano fermi i requisiti richiesti dal regolamento per la copertura dei posti.

4. La durata del contratto non può essere superiore al biennio ed è rinnovabile una sola volta per un periodo non superiore a quello del primo incarico.

Art. 41 – Il Segretario Comunale

Il Comune di Niardo ha un Segretario, funzionario statale, iscritto in apposito albo.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 42 – Funzioni del Segretario

Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.

Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta comunicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Adeempie, inoltre, a tutto quanto previsto dagli artt. 52 e 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 43 – Pareri

1. I pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e sulla legittimità, previsti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 devono essere espressi prima dell'assunzione delle deliberazioni ed inseriti nelle stesse.

2. Il parere favorevole non richiede motivazione.

3. Il parere contrario deve essere dettagliatamente motivato con espresso richiamo alle norme giuridiche ed ai principi della tecnica e della contabilità che si ritengono violati.

4. In caso di parere contrario di uno o più dei soggetti tenuti ad esprimerli, l'organo deliberante può ugualmente assumere la deliberazione con espressa elencazione dei motivi.

5. La Giunta Comunale, nella fattispecie di cui al comma precedente, può sottoporre la deliberazione al CO.RE.CO.

6. I soggetti tenuti all'espressione dei pareri rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

7. Nel caso di adozione di deliberazioni nonostante il parere contrario la responsabilità relativa ricade sull'organo deliberante.

Capo III Servizi Comunali

Art. 44 – Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi in una delle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, prevedendo la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, prevedendo la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale;

e) a mezzo di società per azioni a capitale pubblico

locale, e qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

3. Il processo decisionale che conduce alla individuazione della forma di gestione più adeguata sotto il profilo sia economico, sia organizzativo, sia della opportunità sociale, dovrà essere supportato da idonee considerazioni e validi criteri di analisi, basandosi comunque sulla valutazione dei livelli di efficienza ed efficacia perseguibili nelle diverse alternative.

4. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

La costituzione ed il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono regolati dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La gestione dei servizi in economia potrà avvenire anche attraverso prestazioni, opportunamente regolate, rese da anziani pensionati, nel rispetto della normativa vigente, e nei settori riguardanti la sorveglianza nelle scuole, l'assistenza sugli autobus, i compiti di piccola manutenzione del verde pubblico, la custodia e la vigilanza degli uffici pubblici, le affissioni, l'assistenza ad anziani, handicappati o altre categorie emarginate, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari.

Capo IV

Enti e Società a Partecipazione Comunale

Art. 45 – Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione di enti o società di diritto civile, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati secondo i criteri di efficienza ed efficacia di gestione; la deliberazione stessa è corredata da una relazione dei Revisori dei conti, che ne illustri gli aspetti economici e finanziari.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; essi devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa.

3. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

4. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori o organi.

Art. 46 – Principio di cooperazione

1. L'attività del Comune di Niardo, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 47 – Convenzioni

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con gli altri Comuni e con tutti gli Enti Comprensoriali presenti nel territorio, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 48 – Consorzi

1. Il Comune di Niardo può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, Province e con tutti gli Enti Comprensoriali presenti nel territorio (Bim, Comunità Montana...) per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

4. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art. 49 – Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più enti pubblici, il Sindaco può approvare appositi accordi di programma, secondo le modalità stabilite dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 50 – Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli 47 comma c) d), attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, avuto riguardo agli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.

3. Il Sindaco riferisce, semestralmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati devono presentare al Sindaco, semestralmente ed a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente e degli obiettivi raggiunti.

Art. 51 – Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Titolo III ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 52 – Autonomia finanziaria e potestà impositiva

1. Nell'ambito della legislazione statale vigente sulla finanza pubblica il Comune di Niardo auspica la titolarità di autonomia finanziaria su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 53 – Finanza Comunale

1. La finanza del Comune di Niardo è costituita da:

- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi comunali indispensabili, mentre specifici contributi vengono assegnati per fronteggiare situazioni eccezionali; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti neces-

sari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà previste dalla legge, il Comune di Niardo applica imposte, tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza.

4. Lo Stato e la regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune le risorse finanziarie compensative.

5. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, anche con la distribuzione di risorse per spese previste da leggi settoriali dello Stato, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalla Regione stessa.

Art. 54 – Demanio e patrimonio

1. Il Comune di Niardo ha proprio demanio e patrimonio, disponibile ed indisponibile, in conformità alla legge.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

3. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

Art. 55 – Contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni il Comune di Niardo, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o dalla Giunta secondo la rispettiva competenza, precisata nel regolamento, di cui al comma precedente.

4. In rappresentanza del Comune di Niardo nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del Servizio e in sua assenza il Sindaco o l'Assessore Delegato.

5. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 56 – Contabilità comunale: Il Bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune di Niardo si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge, devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; senza tale attestazione, l'atto è nullo di diritto.

5. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Art. 57 – Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore, scelto in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Revisore, in conformità alle norme del regolamento

contabile, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. A tal fine il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione, di cui al precedente terzo comma, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

7. I verbali redatti dal Revisore su materia di sua competenza sono a disposizione di ogni Consigliere Comunale.

Art. 58 – Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme alle proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige ogni tre mesi una relazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardando i conti e la gestione, assumendo o proponendo al Consiglio i relativi rimedi.

Art. 59 – Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da un'apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta Comunale decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi.

5. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente, che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo IV ORDINAMENTO FUNZIONALE

Capo I Istituti della Partecipazione

Art. 60 – Principi

1. Il Comune di Niardo garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale.

2. Considera la partecipazione uno strumento efficace, che consente agli Organi Istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della Comunità.

3. Le forme della partecipazione si inseriscono nel normale quadro dell'attività amministrativa e non intervengono a modificare le competenze ed i tempi di una decisione, che dovrà, tra l'altro, anche assumere i caratteri della tempestività, in un contesto di snellimento e di accelerazione delle procedure, così come previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla successiva del 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Comune attua le iniziative più opportune per coordinare e per conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più generali e prevalenti della Comunità.

5. In coerenza con la normativa vigente, ed in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241, adegua inoltre la propria organizzazione in modo che sia garantita la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali, nonché il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 61 – Istituti della partecipazione

1. Nell'ambito dei principi e dei criteri, indicati nell'articolo precedente, sono previsti i seguenti istituti di partecipazione popolare:

- a) la valorizzazione delle libere forme associative;
- b) la promozione degli organismi di partecipazione e di consultazione;
- c) istanze, petizioni e proposte;
- d) il diritto di azione popolare;
- e) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- f) il diritto di informazione e di accesso agli atti;
- g) il diritto di accesso alle strutture.

Art. 62 – Libere forme associative

1. Il Comune di Niardo valorizza le libere forme associative presenti sul proprio territorio e ne sostiene l'azione, quando essa sia preordinata ad iniziative di servizio e di promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura e dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folclore e delle tradizioni locali.

2. Determina per le associazioni spazi di presenza negli organi consultivi dell'Ente, con particolare riguardo alle commissioni consiliari, per acquisire pareri e proposte secondo le specifiche esperienze; le procedure e le modalità del loro coinvolgimento sono previste nel regolamento consiliare.

3. Le Associazioni che intendono usufruire delle strutture pubbliche, di benefici o contributi sono tenute a depositare agli atti della Segreteria Comunale il proprio Statuto o atto costitutivo con il nominativo del loro Presidente.

Art. 63 – Organismi decentrati di partecipazione e consultazione

1. Il Comune di Niardo promuove la costituzione di comitati territoriali, quali organismi di partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale e ad integrarle con gli indirizzi politici comunali.

2. I comitati territoriali, quali organismi spontanei di aggregazione dei cittadini residenti, si costituiscono sulla base dell'apposito Regolamento e sono riconosciuti con atto formale dal Consiglio Comunale, che ne verifica la natura democratica e la rappresentatività.

3. I comitati territoriali riconosciuti dal Consiglio Comunale vengono consultati dagli organi comunali per i problemi concernenti, in modo specifico, il rispettivo territorio.

Art. 64 – Istanze petizioni proposte

1. Gli elettori singoli o associati del Comune di Niardo possono rivolgere istanze e petizioni sia al Consiglio che alla Giunta con riferimento ai problemi di rilevanza generale e di quartiere.

2. Agli stessi è riconosciuto il diritto di sottoporre agli organi elettivi proposte o schemi di deliberazione, secondo le rispettive competenze. La proposta deve essere sottoscritta almeno dal cinque per cento degli elettori iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso la proposta riguardi situazioni di carattere limitato ad una parte del territorio, essa potrà essere presentata, in deroga al comma precedente, mediante la sottoscrizione di almeno il 5% degli elettori residenti in quell'ambito territoriale. Sono escluse dal diritto di proposta le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine;
- e) piani attuativi di programmi territoriali ed urbanistici.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate presso la segreteria comunale, che è tenuta a dare immediata comunicazione al Sindaco.

4. L'organo, che per legge e per statuto di competenza in ordine alla decisione ed alla risposta, è tenuto ad assumere il relativo provvedimento entro sessanta giorni dalla data di protocollo, apposta a cura dell'ufficio di segreteria sul testo dell'istanza, della petizione, della proposta di deliberazione.

5. Agli interessati deve essere data comunicazione scritta in ordine alle decisioni assunte.

6. Il Comune di Niardo, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori dell'iniziativa possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 65 – Approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare competente per materia decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di trenta giorni.

2. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relazione da parte della commissione.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipula di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 66 – Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni locali a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 66 comma 2 del presente Statuto.

2. Il referendum consultivo è promosso con deliberazione del Consiglio Comunale:

- a) su impulso del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri, nella sede degli uffici comunali, alla presenza del Segretario;
- b) su richiesta sottoscritta dal venti per cento degli elettori iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Nel caso in cui al punto b) del comma precedente, la richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che la sottopone all'esame della competente commissione consiliare, la quale è tenuta ad esprimere il giudizio tecnico di ammissibilità. Ultimata la verifica entro 60 giorni dalla presentazione del quesito referendario la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, ove nulla osti, indice il referendum, rimettendo agli atti della Giunta Comunale per la fissazione della data. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legit-

timità si pronuncerà per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Non si dà luogo a referendum qualora il Consiglio Comunale venga sciolto, oppure intervenga una legge a modificare l'intera materia oggetto del referendum, oppure il Consiglio comunale approvi la proposta con una formale deliberazione.

5. Ogni anno solare può essere tenuta una sola consultazione referendaria; la proposta di referendum può contenere una sola domanda. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto, secondo quanto stabilito dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.

6. Il Regolamento disciplina le modalità di nomina, la composizione, lo svolgimento dei lavori della commissione, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, i requisiti di ammissibilità, il riscontro della comprensività del quesito referendario, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

7. Il referendum è valido se al voto partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

8. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa rappresentino la maggioranza assoluta dei votanti; altrimenti è dichiarato respinto.

9. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Capo II Difensore Civico

Art. 67 – Difensore Civico

1. Per i miglioramenti dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia, può essere istituito, eventualmente in accordo con i Comuni limitrofi, il Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con voto segreto e con maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

3. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo elegge e può essere rieletto una sola volta, i suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

4. Nel rispetto dell'art. 8 della legge 142/90 la designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza amministrativa.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di illegittimità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri della Comunità montana, i candidati alle ultime elezioni comunali;

c) i ministri del culto;

d) gli ascendenti, i discendenti, i parenti fino al 2° grado, di amministratori, segretario o dipendente del Comune.

6. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicata dal comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta di un Consigliere comunale. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio comunale per grave inadempienza al dovere d'ufficio.

7. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».

Art. 68 – Modalità d'intervento del difensore civico

1. I soggetti che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione comunale o presso enti, aziende istituzioni da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorso il termine di trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Questi può convocare direttamente il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio e con esso può effettuare l'esame della pratica o del procedimento.

3. Al termine dell'esame, il difensore civico rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al soggetto che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

4. I consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore Civico.

5. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore Civico.

6. Il Difensore civico può intervenire d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

7. L'Amministrazione comunale ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore Civico, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

8. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

9. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 69 – Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore civico, presenta ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico, può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio comunale.

Art. 70 – Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

Capo III Partecipazione al Procedimento Amministrativo

Art. 71 – Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà della Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

3. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

4. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

5. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

6. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

7. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

8. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

9. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norme del comma precedente l'amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

10. Gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

11. Gli accordi sostitutivi di provvedimento sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

12. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

13. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

14. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

15. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che le regolano.

Capo IV

Diritto di Accesso e di Informazione

Art. 72 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione scritta, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia pregiudizio agli interessi del Comune o degli enti o aziende dipendenti.

2. L'obiettivo di fornire una informazione esatta, tempestiva e completa viene perseguito mediante la pubblicazione degli atti negli albi comunali e l'utilizzo degli altri strumenti di diffusione quali il giornale, la radio e le televisioni locali ed ogni altro mezzo idoneo ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. Presso l'ufficio protocollo del Comune sono tenute

a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei Regolamenti comunali.

Art. 73 – Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende da esso dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale alle informazioni di cui all'Amministrazione comunale è in possesso, presso l'Ufficio Segreteria del Comune sono fornite tutte le informazioni relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti. Presso gli altri uffici saranno fornite le informazioni concernenti l'attività del settore.

3. Il Comune assicura il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo il pagamento dei soli costi e l'obbligo di assicurare l'accesso alle strutture e ai servizi per le organizzazioni di cui agli artt. 64 e 65.

Capo V

Funzione Normativa

Art. 74 – Potestà regolamentare

1. Il Comune di Niardo, per adempiere alle sue funzioni di istituto, si dota di tutti i Regolamenti che il Consiglio comunale, in quel momento storico, ritenga opportuni.

2. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio Comunale, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi stabiliti dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

4. In particolare dovranno essere presenti i seguenti regolamenti:

- a) Regolamento per l'uso dello Stemma e del Gonfalone; (art. 3)
- b) Regolamento per l'utilizzo di strutture ed impianti comunali; (art. 8)
- c) Funzionamento del C.C.; (art. 24)
- d) Regolamento per il funzionamento della G.C.; (art. 30)
- e) Organizzazione degli uffici e dotazione organica del personale; (art. 39)
- f) Regolamento per l'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia; (art. 44)
- g) Regolamento sull'amministrazione del patrimonio; (art. 54)
- h) Regolamento per la disciplina dei contratti; (art. 55)

i) Regolamento di contabilità del Comune di Niardo; (art. 56)

l) Regolamento degli istituti di partecipazione; (artt. 63-64)

m) Regolamento per la disciplina del diritto di accesso e di informazione dei cittadini. (art. 71)

Art. 75 – Ambito di applicazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con norme e i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) non possono contenere norme a carattere particolare;
- c) non possono contenere norme ad efficacia retroattiva;

d) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o perché il nuovo Regolamento disciplina l'intera materia già oggetto del precedente.

2. Spetta al Sindaco adottare le ordinanze per l'applicazione dei Regolamenti.

Art. 76 – Procedimenti di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale e, ai sensi dell'art. 66 del presente Statuto, ai cittadini.

2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere inoltre sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque voglia consultarli.

4. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 77 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1, ove non abbiano carattere individuale, devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Capo VI

Efficacia e Revisione dello Statuto

Art. 78 – Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello

Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

Art. 79 – Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del CO.RE.CO, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, su conforme dichiarazione apposta in calce all'originale a cura del Segretario comunale.

3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto, per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini e dei soggetti, di cui al precedente art. 4.

Art. 80 – Modalità per la revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione (Modifica o integrazione) del presente Statuto sono approvate con le stesse modalità di approvazione dello Statuto.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata nella tornata amministrativa in corso.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Capo VII

Norme Finali e Transitorie

Art. 81 – Norme abrogate ex art. 64 legge 8 giugno 1990 n. 142

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, cessa definitivamente l'applicazione delle disposizioni abrogate dall'art. 64 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e mantenute transitoriamente in vigore per effetto dell'art. 59, 2° comma della stessa legge.

Art. 82 – Applicazione del vigente ordinamento finanziario e contabile

1. Sino all'approvazione della disciplina organica, da attuarsi con le leggi dello Stato, dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 83 – Adozione dei regolamenti

1. Sino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e del presente statuto, restano in vigore le norme dei Regolamenti comunali adottati secondo la precedente legislazione, che risultino compatibili con le norme della citata legge e del presente Statuto.

Art. 84 – Revisione dei Consorzi

1. L'iniziativa per promuovere la revisione dei consorzi e delle altre forme associative alle quali il Comune attualmente partecipa viene assunta dalla Giunta comunale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - Tel. 02/67654071
Direttore responsabile: Dott.ssa GRAZIA FAVOLE
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese - Tel. 0332/332160
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977